REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE

Disposizioni in attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, per l'attuazione della normativa statale e modifiche alle leggi regionali 11/1999, 17/2011, 36/2013, 13/2023 e 58/2023

Capo I
Disposizioni in attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente capo reca disposizioni di modifica delle leggi regionali al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione Abruzzo.
2. Le modifiche introdotte dal presente capo sono finalizzate a recepire gli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle interlocuzioni istituzionali svolte nell'ambito dei procedimenti di esame governativo delle leggi regionali, e a prevenire l'insorgere di contenziosi costituzionali.
3. Il presente capo assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai rilievi formulati dalle Amministrazioni statali competenti, garantendo la conformità delle discipline regionali ai parametri costituzionali, ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

Art. 2
(Modifica all'art. 36 della l.r. 15/2002)

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), come sostituito dall'articolo 20 della l.r. 13/2026, è sostituito dal seguente:
   "5. La concessione non può essere rilasciata se sussistono una o più delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), sulla base della disciplina prevista dagli articoli 96 e 98 del medesimo d.lgs. 36/2023.".

Art. 3
(Modifica all'art. 2 della l.r. 2/2003)

1. Il comma 5-bis, dell'articolo 2, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)) è abrogato.

Art. 4
(Modifica all'art. 1 della l.r. 9/2011)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), inserito dal comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 2/2026, è abrogato.

Art. 5
(Modifica all'art. 126 della l.r. 23/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2026, le parole: "legge 18 giugno 1992, n. 198 (Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988)" sono sostituite dalle seguenti: "legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive)".

Art. 6
(Modifica all'art. 18 della l.r. 32/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti), come modificato dall'articolo 17, comma 14, della l.r. 2/2026, le parole: "con successive leggi di bilancio" sono soppresse.

Art. 7
(Modifiche all'art. 13 della l.r. 58/2023)

1. All'articolo 13 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), modificata dall'articolo 32 della l.r. 13/2026, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare verso le corrispondenti destinazioni d'uso complementari all'interno di ciascuna delle categorie funzionali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, è urbanisticamente compatibile e sempre consentito nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli enti locali di fissare espressamente specifiche condizioni in attuazione della nuova disciplina statale e regionale in materia di mutamento di destinazione d'uso. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche al mutamento di destinazione d'uso dell'intero immobile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter, comma 3, del medesimo d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 7 della legge regionale 24 giugno 2025, n. 19, (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive) fatta salva la facoltà per i Comuni di fissare espresse limitazioni o divieti.";

b) il comma 11-bis è abrogato.

Art. 8
(Abrogazione dell'art. 7 della l.r. 4/2026 e ripristino della disciplina previgente)

1. L'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2026, n. 4 (Istituzione dell'Onorificenza "Filomena Delli Castelli" e ulteriori disposizioni) è abrogato.
2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, torna a trovare applicazione la formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2026.

Art. 9
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2026)

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2026, n. 6 (Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale degli anziani), come sostituito dall'articolo 37 della l.r. 13/2026, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) costituisce una rete di supporto con le istituzioni, le associazioni e organizzazioni locali per raccogliere segnalazioni di truffe e abusi, al fine di indirizzarle tempestivamente alle autorità competenti, ivi compresa la denuncia dei fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni, e di favorire l'accesso delle vittime ai servizi di assistenza e di supporto legale;";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Garante, in collaborazione con le istituzioni locali promuove, altresì, un programma di formazione e supporto per prevenire le truffe agli anziani che può includere:
   a) la creazione di un numero verde per iniziative di comunicazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane e dei fattori di rischio o di danno per le stesse, nonché di ascolto della loro condizione di assistenza e di inclusione;
   b) l'organizzazione di incontri, seminari e corsi di formazione per sensibilizzare gli anziani sui rischi legati alle truffe, informandoli sulle eventuali modalità di protezione e a quali autorità fare riferimento in caso di necessità;
   c) la creazione di un registro per la raccolta e il monitoraggio delle attività svolte;
   d) la collaborazione con le associazioni di categoria e le istituzioni locali per sensibilizzare su queste problematiche e fornire aiuto immediato alle vittime.".

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 8/2026)

1. Alla legge regionale 7 maggio 2026, n. 8 (Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
   "a) effettuare studi sulle patologie correlate al dolore pelvico cronico, esclusivamente ai fini programmatori, epidemiologici e organizzativi regionali;";
   b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
   "3. L'Osservatorio è composto da:
      a) l'Assessore alla Salute o una persona dallo stesso delegata, che lo presiede;
      b) un rappresentante designato dall'Agenzia sanitaria regionale;
      c) cinque rappresentanti aventi comprovata esperienza medica sul dolore pelvico cronico e sulle patologie correlate;
      d) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'Assessorato regionale alle Politiche sociali;
      e) due rappresentanti, designati dalle Università abruzzesi, competenti nell'ambito della ricerca nel campo del dolore pelvico cronico;
      f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nell'assistenza alle persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate;
      g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.";

c) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 le parole: "Programma 01" sono sostituite dalle parole: "Programma 07".

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 9/2026)

1. Alla legge regionale 7 maggio 2026, n. 9 (Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Individuazione delle aree e superfici idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. In aggiunta alle aree idonee definite dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, in materia di aree agricole, sono altresì aree idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, anche quando ricadono all'interno delle aree incluse nella Rete Natura 2000:
   a) le cave e miniere ripristinate;
   b) le aree adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a 500 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
   c) le aree all'interno dei porti e degli interporti;
   d) per i soli impianti fotovoltaici:
      1) le aree, diverse da quelle classificate agricole, a condizione che gli impianti medesimi abbiano una potenza massima fino ad 1 MW e siano finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652

del Consiglio) oppure di una configurazione di autoconsumo, anche collettivo;

2) le aree, diverse da quelle classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano dall'impianto o dallo stabilimento, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non più di 1000 metri;
3) le aree, diverse da quelle classificate agricole, adiacenti alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B e C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), entro una distanza non superiore a 1000 metri dal ciglio della strada;
4) le aree di pertinenza, incluse quelle a destinazione agricola non utilizzate per la produzione agricola, sulle quali insistono impianti industriali o produttivi dismessi, inattivi e privi di operatività funzionale;

e) per i soli impianti di produzione di biometano:
1) le aree, diverse da quelle classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del d.lgs. 152/2006;
2) le aree, diverse da quelle classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
3) le aree adiacenti alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B e C, del d.lgs. 285/1992, entro una distanza non superiore a 1000 metri dal ciglio della strada.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso in cui il rapporto di monitoraggio di cui al comma 2 indichi il raggiungimento della soglia massima stabilita dalla lettera g) del comma 4 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 tra le aree agricole qualificate come idonee, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici, e la SAU regionale, non sono qualificabili come aree idonee ulteriori aree agricole del territorio regionale.".

Art. 12
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 12/2026)

1. All'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2026, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   "5. Nell'ipotesi di suddivisione del territorio, con riguardo a ciascun sub-ambito, entro i sei mesi dalla data di scadenza delle concessioni prevista per il 31 dicembre 2027, l'ERSI dispone l'affidamento del servizio rispettivamente ad un gestore unico per ciascun sub-ambito, comunque garantendo la concessione in essere con scadenza al 31 dicembre 2031 fino alla predetta data.";
   b) il comma 6 è abrogato.

Art. 13
(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 13/2026)

1. L'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2026, n. 13 (Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(Disciplina transitoria conseguente all'abrogazione dell'art. 2, comma 5-bis, della l.r. 2/2003)

1. Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e la cui durata sia stata determinata in applicazione dell'articolo 2, comma 5-bis, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)), rimangono efficaci per un periodo massimo di sei mesi dalla medesima data, esclusivamente ai fini della prosecuzione dei lavori già iniziati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). L'autorizzazione mantiene efficacia fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, purché l'istanza sia stata presentata nel termine stabilito.
3. La disciplina del presente articolo si applica esclusivamente alle autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino:
   a) lavori già iniziati in conformità al progetto autorizzato;

b) assenza di modifiche progettuali di non lieve entità;
c) assenza di abusi edilizi.".

Art. 14
(Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 16/2026)

1. L'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2026, n. 16 (Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo) è abrogato.

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 24/2026)

1. Alla legge regionale 7 agosto 2026, n. 24 (Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 1 la parola: "l'assegnazione" è sostituita dalle seguenti: "l'affidamento in gestione" e le parole: "Associazioni, Cooperative sociali, Start-up e Imprese sociali," sono sostituite dalle seguenti: "Enti del Terzo Settore nonché soggetti imprenditoriali di cui alla presente legge,";
   b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 la parola: "coordina" è sostituita dalla seguente: "promuove";
   c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
   "d) favorisce la conoscenza dei dati pubblici relativi ai beni confiscati presenti nel territorio regionale mediante collegamento alla piattaforma informatica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio può altresì fornire informazioni relative ai beni trasferiti al patrimonio regionale e agli interventi finanziati dalla Regione, garantendo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.";
   d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Misure di sostegno per il recupero, il riutilizzo e la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le attività di recupero, riutilizzo e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e, in particolare:
   a) favorisce, attraverso misure regionali di sostegno, il riutilizzo dei beni confiscati da parte degli Enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali e le cooperative sociali, nonché delle Start-up e delle Cooperative giovanili, nel rispetto delle procedure di destinazione, trasferimento e concessione previste dalla normativa statale;
   b) prevede incentivi economici in favore degli Enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali, che operano sui beni confiscati e dimostrano

un impatto sociale misurabile attraverso parametri di inclusione lavorativa e di beneficio per la comunità;

c) introduce criteri premiali nei bandi regionali in favore degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti imprenditoriali di cui alla presente legge che operano sui beni confiscati e investono nel loro recupero, riutilizzo e riqualificazione.";

e) il comma 8 dell'articolo 6 è abrogato.

Capo II
Disposizioni per l'attuazione della normativa statale e modifiche alle leggi regionali 11/1999, 17/2011, 36/2013, 13/2023 e 58/2023

Art. 16
(Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 11/1999, integrazione della l.r. 58/2023 e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) è abrogato.
2. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 2023 n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è inserito il seguente:

"Art. 25-bis
(Inchiesta pubblica)

1. In attuazione degli articoli 7-bis, comma 8, e 27-bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'Autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.
2. L'Autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica su istanza motivata dei seguenti soggetti:
   a) Consiglio regionale;
   b) Sindaco del Comune territorialmente interessato;
   c) un numero di Consigli comunali rappresentativi di almeno diecimila residenti nei territori interessati;
   d) associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), rappresentative di almeno diecimila iscritti.
3. L'istanza motivata di svolgimento dell'inchiesta pubblica è presentata alla struttura regionale competente in materia di VIA entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 27-bis del

d.lgs. 152/2006. Al fine di assicurare il rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge, le istanze pervenute oltre il predetto termine non sono prese in esame.

4. Sull'accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 si pronuncia l'Autorità competente con decisione motivata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'inchiesta pubblica è affidata e condotta da un Commissario, scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione, docenti universitari o professionisti, tutti esperti in materia ambientale. Il Commissario è nominato, previo apposito avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Valutazioni ambientali, entro venti giorni decorrenti dalla data di adozione della decisione di al comma 4.
6. I soggetti che a qualunque titolo sono coinvolti nel procedimento a cui si riferisce l'inchiesta pubblica, non possono svolgere le funzioni di Commissario.
7. Le sedute pubbliche si svolgono presso il Comune nel cui ambito è localizzato il progetto ovvero, nel caso di più Comuni, in quello maggiormente coinvolto. L'inchiesta pubblica si articola in non meno di due sedute pubbliche di cui una illustrativa ed una conclusiva.
8. L'indizione, le modalità di svolgimento, il calendario delle sedute ed i relativi verbali dell'inchiesta sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità competente e dei Comuni interessati dal progetto.
9. L'inchiesta pubblica si svolge nel rispetto del termine massimo di novanta giorni previsto dall'articolo 24-bis del d.lgs. 152/2006 decorrenti dalla nomina del Commissario ed i relativi costi sono a totale carico del proponente.
10. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del Commissario, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'Autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima e dei Comuni interessati, fatte salve le esigenze di riservatezza.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori modalità di svolgimento dell'udienza pubblica per gli aspetti non previsti dal presente articolo, incluso il procedimento di nomina del Commissario ed il relativo compenso.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis della l.r. 58/2023, come introdotto dal comma 2, si applicano ai procedimenti di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 in corso alla data di entrata della presente legge. Per procedimenti in corso si intendono quelli per i quali non sia stato ancora pubblicato l'avviso ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27-bis.

Art. 17
(Modifiche all'art. 10 della l.r. 17/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Presidente, Assessore, Consigliere della Regione Abruzzo o componente degli organi degli Enti dipendenti dalla stessa;";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) dipendente del Dipartimento della Giunta regionale dell'Abruzzo competente in materia sociale;";
c) la lettera c) è abrogata.

Art. 18
(Modifica all'art. 2 della l.r. 36/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) è sostituito dal seguente:
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub-ambiti territoriali provinciali e/o inter-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006. In caso di mancata approvazione del PdA entro il 31 dicembre 2027 è fatta salva la possibilità di delimitare, nello stesso PdA, sub-ambiti territoriali di dimensione sub-provinciale ove le condizioni territoriali, amministrative ed economiche lo consentano.".

Art. 19
(Modifiche alla l.r. 13/2023 e disposizioni transitorie)

1. Alla legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) ovunque ricorrano, le parole "1° gennaio 2027" sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2029";
2) al comma 15 le parole "31 luglio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e dopo le parole "portato a compimento" sono inserite le seguenti: ", secondo le modalità indicate nel Piano di fusione di cui all'articolo 1-bis), comma 5,";
3) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. Qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 1° febbraio 2029, entro il 31 dicembre 2028 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 una relazione complessiva sullo stato di attuazione del Piano di fusione dando evidenza delle funzioni, dei servizi e delle attività che risultano esercitate concretamente in forma unificata e dello stato di attuazione delle restanti.";
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Nuove disposizioni per il completamento del processo di fusione)

1. Al fine di assicurare il definitivo completamento del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore mediante il passaggio dall'associazione formale e documentale alla concreta ed operativa gestione unificata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al comma 14 dell'articolo 1, nel rispetto dei principi di continuità, efficacia e qualità dei servizi erogati ai cittadini, è istituito l'Ufficio comune di Fusione, costituito in forma convenzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Alla convenzione partecipa altresì la Regione Abruzzo, con funzioni di supporto e coordinamento istituzionale. Il Comune di Pescara è individuato quale Comune capofila.
2. L'Ufficio comune di Fusione di cui al comma 1 è composto da:
   a) un Coordinatore con funzioni di direzione, coordinamento generale e impulso, nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, tra il personale regionale con qualifica dirigenziale in possesso di comprovata competenza ed esperienza maturata in materia di enti locali e/o di gestione e pianificazione di servizi pubblici;
   b) un Vice Coordinatore, individuato nella persona dell'attuale Responsabile dell'Ufficio di fusione;
   c) Segretari comunali e Direttori generali, ove nominati, dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore;
   d) personale dipendente dei tre enti locali partecipanti e della Regione Abruzzo, anche mediante istituti di distacco, comando o avvalimento, come individuato nella convenzione di cui al comma 1.
3. L'Ufficio comune di Fusione ha sede operativa presso il Comune Capofila di Pescara. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio può avvalersi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, di esperti, consulenti esterni o enti strumentali, nei limiti delle risorse stanziate e disponibili sui rispettivi bilanci comunali.
4. All'Ufficio comune di Fusione sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) poteri di indirizzo tecnico, gestionale e di direzione strategica vincolanti per le strutture amministrative dei tre Comuni partecipanti relativamente a tutti gli atti, i procedimenti, gli adempimenti e le attività di riorganizzazione propedeutiche, connesse o riconducibili al processo di fusione;
   b) aggiornamento o eventuale revisione degli studi di fattibilità e d'impatto per l'individuazione dei modelli ottimali di gestione unificata dei servizi;
   c) redazione del Piano di fusione contenente il passaggio dall'associazione formale e documentale delle funzioni e dei servizi comunali alla sua concreta ed effettiva operatività attraverso la gestione unificata dei medesimi, distinguendo le funzioni, i servizi e le attività che possono essere concretamente esercitati in forma unificata anteriormente alla costituzione del nuovo Comune di Pescara, quelli che potranno essere esercitati in forma unificata a decorrere dalla data di costituzione del nuovo Comune ed infine le funzioni, i servizi e le attività la cui unificazione operativa potrà essere

realizzata solo in una fase successiva alla nascita del nuovo Ente, con l'elaborazione di uno specifico cronoprogramma vincolante che, per ciascuna funzione, servizio e attività di competenza comunale, indichi le modalità di gestione unificata, le tempistiche anche articolate per fasi con le relative scadenze, dando evidenza dell'eventuale stato di attuazione della gestione unificata, nonché le strutture competenti e responsabili per l'attuazione;

d) definizione della disciplina della territorializzazione dei contratti con lo scopo di garantire la vigenza e la continuità dei contratti attivi e passivi, di concessione e di servizio su base territoriale nei rispettivi perimetri comunali antecedenti la fusione, al fine di consentire una progressiva convergenza verso il modello funzionale unico del nuovo Comune;
e) esercizio, da parte del Coordinatore dell'Ufficio, dei poteri sostitutivi nei confronti delle strutture amministrative comunali in caso di mancata attuazione degli indirizzi di cui alla lettera a) ovvero di inerzia nell'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari al compimento del processo di fusione, previa diffida a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni;
f) in caso di accertamento di gravi ritardi, inadempimenti o dinieghi da parte degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dei Comuni nell'attuazione del processo di fusione tali da compromettere il rispetto dei termini e il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, segnalazione dell'inadempimento, con atto motivato, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo secondo le modalità ed i termini, ridotti della metà, di cui all'articolo 1, comma 29;
g) supporto e monitoraggio sull'attuazione del Piano di fusione da parte dei Comuni e delle relative strutture amministrative coinvolti nel processo di fusione.

5. Il Piano di fusione di cui al comma 4, lettera c), è adottato dall'Ufficio comune di Fusione entro il 30 settembre 2027 e approvato dall'Assemblea costitutiva entro e non oltre il 30 novembre 2027 con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum deliberativo dopo tre votazioni, il Piano di fusione è approvato con la maggioranza degli aventi diritto e con applicazione del meccanismo del voto ponderato attribuendo a ciascun componente dell'Assemblea costitutiva un voto proporzionato alla popolazione residente nel Comune di appartenenza, come risultante dai dati dell'ultimo censimento ISTAT.
6. In caso di mancata approvazione del Piano di fusione entro il termine di cui al comma 5, il nuovo Comune di Pescara è istituito a decorrere dal 1° febbraio 2028.
7. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le strutture tecniche, i dirigenti ed i responsabili di Servizio dei Comuni coinvolti nel processo di fusione sono tenuti a collaborare fattivamente con l'Ufficio comune di Fusione per il completamento del processo di fusione e a dare prioritaria ed esecutiva attuazione alle direttive e disposizioni impartite dall'Ufficio medesimo e dall'Assemblea costitutiva o sue articolazioni nei tempi ivi indicati. Le predette disposizioni, in quanto funzionali a favorire il completamento del processo di

fusione, hanno carattere vincolante per i destinatari e integrano le direttive generali al cui rispetto sono tenuti i dirigenti in virtù e per gli effetti delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

8. La convenzione di cui al comma 1, il cui schema è predisposto dall'attuale Ufficio di fusione, è sottoscritta dai Comuni coinvolti nel procedimento di fusione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. La convenzione disciplina ogni ulteriore aspetto organizzativo e gestionale non previsto dal presente articolo e necessario al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ivi comprese la determinazione della quota di risorse finanziarie a carico di ciascun Comune indispensabile a garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio comune di Fusione nonché la disciplina dello scioglimento della convenzione istitutiva dell'attuale Ufficio di Fusione. Quest'ultimo continua a operare fino alla data di effettiva operatività del nuovo Ufficio comune di Fusione.
9. In caso di mancata sottoscrizione entro il termine previsto al comma 8 o di mancata costituzione dell'Ufficio comune di Fusione, trova applicazione, anche su istanza di uno solo dei Comuni interessati, il potere sostitutivo di cui all'articolo 1, comma 29.
10. Al fine di riallineare la scadenza dei contratti in corso per garantire l'effettiva gestione unificata di ciascuna funzione, il Piano di Fusione di cui al comma 4, lettera c), prevede che tutti i contratti, le convenzioni, gli affidamenti in essere alla data di istituzione del nuovo Comune di Pescara, nonché le partecipazioni nelle società in house e gli affidamenti alle stesse disposti dai Comuni estinti, provvisti di clausole di risoluzione o riallineamento a tutela del processo di fusione, si risolvono alla scadenza del contratto che scade per primo avente ad oggetto il medesimo servizio. Restano fermi i contratti in essere privi delle predette clausole che continuano a produrre i loro effetti sino alla loro naturale scadenza, alle condizioni originariamente previste.
11. Al fine di assicurare la continuità, l'efficienza e la sostenibilità dell'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete nel territorio del nuovo Comune di Pescara, il Piano di fusione di cui al comma 4, lettera c), nel programmare la gestione unificata e l'organizzazione dei servizi medesimi, può tenere conto degli ambiti territoriali corrispondenti ai territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore esistenti anteriormente alla fusione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità degli affidamenti, l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e il rispetto degli atti di regolazione e di pianificazione vigenti per un periodo di tempo non superiore al decimo anno successivo alla data di istituzione del nuovo Comune.
12. La Giunta regionale provvede alla revisione degli ambiti territoriali necessari per l'esercizio delle funzioni comunali la cui individuazione è attribuita alla competenza della Regione.
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione e al funzionamento dell'Ufficio comune di Fusione e all'attuazione della convenzione, sono posti a carico dei Comuni coinvolti nel processo di fusione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

2. Restano validi ed efficaci gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti adottati o posti in essere in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 13/2023 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. I richiami ai termini di scadenza contenuti nei predetti atti e provvedimenti si intendono riferiti ai corrispondenti nuovi termini come sostituiti dal comma 1.

Art. 20
(Attuazione del comma 5-bis dell'art. 4 del d.l. 34/2020)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la sospensione delle attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per l'anno 2020 è riferita alle prestazioni remunerate previste dai medesimi accordi e contratti e comprende la sospensione totale, la riduzione o la rimodulazione in diminuzione delle sole prestazioni remunerate, senza comportare la sospensione dell'attività complessiva della struttura.

Art. 21
(Disposizioni in merito al riconoscimento delle
prestazioni di alta complessità)

1. Nel rispetto dei tetti di spesa e delle modalità di erogazione stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale, dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Aziende sanitarie locali riconoscono le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta complessità in considerazione delle misure di riduzione dell'inappropriatezza adottate con decreto del commissario ad acta n. 50/2011 e successive modifiche e sulla base degli obiettivi di mobilità.

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 49/2 del 8.10.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
28.10.2026
15:02:29
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 22/10/2026 10:44
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/PF/fb/lc